



PREVINDAPI

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI
SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Via Nazionale, 66 - 00184 Roma
Tel. 06. 4871448 - 06.4871449 - Fax 06 4871445
www.previndapi.it - E-mail: previndapi@previndapi.it

CIRCOLARE - IMPRESE 2013/32

Spett.le Azienda,

si comunica che **la modulistica** per la corrispondenza tra codesta spettabile azienda e il Fondo scrivente è reperibile sul sito www.previndapi.it – sezione modulistica – omonimi link.

Di seguito le indicazioni utili per la compilazione dei moduli e per altri adempimenti:

- *Modulo di adesione individuale* – Consente poter **richiedere l'iscrizione al Fondo**.
- *Modulo PREV/I* - E' necessario per **denunciare trimestralmente** i dati relativi alla contribuzione da versare. **Qualora venissero riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all'azienda e al/ai dirigente/i, le stesse dovranno essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell'azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.**

Il modulo PREV/I deve essere trasmesso, a cura dell'azienda, esclusivamente via internet – attraverso l'area riservata all'azienda del ns. sito – utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi.

L'azienda che ancora non è in possesso di USERID e PASSWORD è tenuta a richiederli al Fondo con cortese urgenza.

- *Modulo lettera d'ordine bonifico bancario* - Utile per **ordinare alla propria banca il pagamento della contribuzione trimestrale. Le coordinate IBAN Previndapi sono già riportate sulla lettera d'ordine del bonifico. Accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico specifichi TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE PAGAMENTO anch'esso riportato nello specifico riquadro della lettera d'ordine di bonifico, stampata dal servizio on-line.**
- *Modulo di comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro* - L'azienda è tenuta a denunciare al Fondo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del mese successivo dall'evento con l'invio al Fondo del modulo in oggetto debitamente compilato e sottoscritto.

TERMINI E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi devono essere versati dall'azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il successivo primo giorno lavorativo.

Per i dirigenti neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.

Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860

presso VENETO BANCA HOLDING SPA - Filiale di Roma – L.go Pietro Vassalletto 2 - Roma

INTERESSI DI MORA SU RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI

Le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze per il versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardato pagamento degli stessi, dovranno essere conteggiati i relativi interessi di mora nella misura di € 0,15 al giorno per ogni € 516,46 o frazione di contributo dovuto.

Tali interessi di mora saranno accreditati sulla posizione individuale del dirigente, a compensazione della minore capitalizzazione subita a causa del ritardato versamento contributivo.

COMUNICAZIONI

Si informa che la gestione assicurativa 2012 ha realizzato un **rendimento per l'iscritto del 3,72%**.

Per contattare telefonicamente il Fondo dalle ore 9,00 alle 17,00 (sabato escluso) i numeri sono:

06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445

Cordiali saluti

Marzo 2013

IL DIRETTORE
Giovanni Lisi

NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

I contributi al Fondo, **destinati a previdenza complementare**, devono essere calcolati, dall'azienda, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte cinque «CLASSI ISCRIZIONE» sotto elencate.

CLASSE ISCRIZIONE	DESCRIZIONE E CONTRIBUZIONE
«A»	iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigente «Vecchio iscritto». Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'aliquota contributiva per l'anno 2013 , sia a carico dell'azienda che del dirigente, resta confermata al 4% . E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando.
«B»	iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Dirigente «Nuovo iscritto ante». Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'aliquota contributiva per l'anno 2013 , sia a carico dell'azienda che del dirigente, resta confermata al 4% . E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando.
«C»	iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigente «Nuovo iscritto post». Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'aliquota contributiva per l'anno 2013 , sia a carico dell'azienda che del dirigente, resta confermata al 4% . Per il dirigente di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Previdapi, tutto il T.F.R. maturando (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).
«X»	iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R. . Il dirigente, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler trasferire al Previdapi il solo T.F.R. maturando.
«Z»	iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.. Conferimento tacito, al Previdapi, del solo T.F.R. maturando.

Si ricorda che ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese (4%) e a carico dei dirigenti (4%) da versare al Previdapi, il datore di lavoro e il dirigente possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell'aliquota minima (8%) complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Contribuzione ANNO 2013

CLASSI ISCRIZIONE	BASE DI CALCOLO	CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE	QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO
"A"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno.	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando .
"B"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando .
"C"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno	4,00%	4,00%	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"X"	---	---	---	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"Z"	---	---	---	Conferimento di tutto il T.F.R. maturando

Ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l'entità della contribuzione da versare al Previndapi.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

L'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

Il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. In merito è stato predisposto apposito modulo **disponibile nel sito: "mancata deduzione contributi"**.

SI INVITANO LE AZIENDE DESTINATARIE DELLA PRESENTE CIRCOLARE-IMPRESA A CONSEGNARNE COPIA A CIASCUN (dipendente) DIRIGENTE ISCRITTO AL PREVINDAPI. GRAZIE.

Rammentiamo che il nuovo testo dell'Accordo di rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti industriali, siglato il 22/12/2010 da Confapi e Federmanager, innovativo e rispondente alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese industriali, **ha introdotto al proprio interno una nuova figura professionale denominata "quadro superiore"**.

Con decorrenza 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al Previndapi attraverso la compilazione e sottoscrizione del relativo "modulo di adesione individuale quadri superiori" reperibile sul sito www.previndapi.it – sezione modulistica nell'omonimo link.